



La Santa Sede

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

OMNIUM IN MENTEM

DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XVI
CON LA QUALE VENGONO MUTATE
ALCUNE NORME DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

La Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, promulgata il 25 gennaio 1983, ha richiamato all'attenzione di tutti che la Chiesa, in quanto comunità allo stesso tempo spirituale e visibile, e ordinata gerarchicamente, ha bisogno di norme giuridiche «affinché l'esercizio delle funzioni a lei affidate da Dio, specialmente quella della sacra potestà e dell'amministrazione dei sacramenti, possa essere adeguatamente organizzato». In tali norme è necessario che risplenda sempre, da una parte, l'unità della dottrina teologica e della legislazione canonica e, dall'altra, l'utilità pastorale delle prescrizioni, mediante le quali le disposizioni ecclesiastiche sono ordinate al bene delle anime.

Al fine di garantire più efficacemente sia questa necessaria unità dottrinale, sia la finalità pastorale, talvolta la suprema autorità della Chiesa, dopo aver ponderato le ragioni, decide gli opportuni mutamenti delle norme canoniche, oppure introduce in esse qualche integrazione. Questa è la ragione che Ci induce a redigere la presente Lettera, che riguarda due questioni.

Anzitutto, nei [canoni 1008 e 1009](#) del *Codice di Diritto Canonico* sul sacramento dell'Ordine, si conferma l'essenziale distinzione tra il sacerdozio comune dei fedeli ed il sacerdozio ministeriale e, nello stesso tempo, si evidenzia la differenza tra episcopato, presbiterato e diaconato. Or dunque, dopo che, sentiti i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede, il nostro venerato Predecessore [Giovanni Paolo II](#) stabilì che si dovesse modificare il testo del [numero 875](#) del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, al fine di riprendere più adeguatamente la dottrina sui diaconi della Costituzione dogmatica *Lumen gentium* (n. 29) del [Concilio Vaticano II](#), anche Noi riteniamo si debba perfezionare la norma canonica che riguarda questa stessa materia. Pertanto, sentito il

parere del [Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi](#), stabiliamo che le parole dei suddetti canoni siano modificate come successivamente indicato.

Inoltre, poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa, è di competenza unicamente della suprema autorità approvare e definire i requisiti per la loro validità, e anche determinare ciò che riguarda il rito che bisogna osservare nella celebrazione dei medesimi (cfr. [can. 841](#)), cose tutte che certamente valgono anche per la forma che deve essere osservata nella celebrazione del matrimonio, se almeno una delle parti sia stata battezzata nella Chiesa cattolica (cfr. [cann. 11](#) e [1108](#)).

Il [Codice di Diritto Canonico](#) stabilisce tuttavia che i fedeli, i quali si sono separati dalla Chiesa con “atto formale”, non sono tenuti alle leggi ecclesiastiche relative alla forma canonica del matrimonio (cfr. [can. 1117](#)), alla dispensa dall’impedimento di disparità di culto (cfr. [can. 1086](#)) e alla licenza richiesta per i matrimoni misti (cfr. [can. 1124](#)). La ragione e il fine di questa eccezione alla norma generale del [can. 11](#) aveva lo scopo di evitare che i matrimoni contratti da quei fedeli fossero nulli per difetto di forma, oppure per impedimento di disparità di culto.

Tuttavia, l’esperienza di questi anni ha mostrato, al contrario, che questa nuova legge ha generato non pochi problemi pastorali. Anzitutto è apparsa difficile la determinazione e la configurazione pratica, nei casi singoli, di questo *atto formale di separazione* dalla Chiesa, sia quanto alla sua sostanza teologica sia quanto allo stesso aspetto canonico. Inoltre sono sorte molte difficoltà tanto nell’azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali. Infatti si osservava che dalla nuova legge sembravano nascere, almeno indirettamente, una certa facilità o, per così dire, un incentivo all’apostasia in quei luoghi ove i fedeli cattolici sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste, che stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi; inoltre essa rendeva difficile il ritorno di quei battezzati che desideravano vivamente di contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento del precedente; infine, omettendo altro, moltissimi di questi matrimoni diventavano di fatto per la Chiesa matrimoni cosiddetti clandestini.

Tutto ciò considerato, e valutati accuratamente i pareri sia dei Padri della [Congregazione per la Dottrina della Fede](#) e del [Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi](#), sia anche delle Conferenze Episcopali che sono state consultate circa l’utilità pastorale di conservare oppure di abrogare questa eccezione alla norma generale del [can. 11](#), è apparso necessario abolire questa regola introdotta nel corpo delle leggi canoniche attualmente vigente.

Stabiliamo quindi di eliminare nel medesimo *Codice* le parole: “e non separata da essa con atto formale” del [can. 1117](#), “e non separata da essa con atto formale” del [can. 1086 § 1](#), come pure “e non separata dalla medesima con atto formale” del [can. 1124](#).

Pertanto, avendo sentito in merito la [Congregazione per la Dottrina della Fede](#) ed il [Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi](#) e chiesto anche il parere ai Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di

S.R.E. preposti ai Dicasteri della Curia Romana, stabiliamo quanto segue:

Art. 1. Il testo del can. 1008 del Codice di Diritto Canonico sia modificato in modo che d'ora in poi risulti così:

“Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio”.

Art. 2. Il can. 1009 del Codice di Diritto Canonico d'ora in poi avrà tre paragrafi, nel primo e nel secondo dei quali si manterrà il testo del canone vigente, mentre nel terzo il nuovo testo sia redatto in modo che il can. 1009 § 3 risulti così:

“Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità”.

Art. 3. Il testo del can. 1086 § 1 del Codice di Diritto Canonico viene così modificato:

“È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l'altra non battezzata”.

Art. 4. Il testo del can. 1117 del Codice di Diritto Canonico viene così modificato:

“La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, salve le disposizioni del can. 1127 § 2”.

Art. 5. Il testo del can. 1124 del Codice di Diritto Canonico viene così modificato:

“Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità”.

Quanto abbiamo deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordiniamo che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e che venga pubblicato nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno 2009, quinto del Nostro

Pontificato.

BENEDICTUS PP. XVI

(Traduzione non ufficiale del «*Motu Proprio*» *Omnium in mentem*)

© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana